



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
1° ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO
Tel 0775/288628 Fax 0775/288628 e-mail fric83300c@istruzione.it
fric83300c@pec.istruzione.it - www.montesangianniuno.it

Ai Sigg. Docenti
Agli Studenti
Alle famiglie
Atti
Sito WEB

Oggetto: Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 - circ. MIUR n. 20 del 04/03/2011.

In applicazione della normativa di cui all'oggetto, si fa presente che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Si ricorda, inoltre che l'articolo 14, comma 7, del suindicato DPR prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Le deroghe al suddetto limite minimo di presenza previste per casi eccezionali, certi e documentati, deliberate dal Collegio dei docenti sono di seguito riportate:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
2. terapie e/o cure programmate;
3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
4. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Aventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
5. Gravi e documentati motivi familiari, allontanamenti temporanei dal nucleo familiare di studenti minori e trasferimenti temporanei del nucleo familiare per gravi motivi attestati dal tribunale dei minori o dai servizi sociali;
6. per gli alunni stranieri: rientro nella terra di origine per rinnovo permesso di soggiorno.
7. Esigenze specifiche connesse allo status di rifugiato
8. Altri casi particolari debitamente motivati non riconducibili alle fattispecie individuate sui quali i consigli di classe saranno chiamati ad esprimersi.

Affinché le suindicate deroghe possano avere applicazione, la relativa documentazione deve essere prodotta in tempo utile. Si evidenzia che il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (art.14, comma 7 del citato DPR). Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o di esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Si sottolinea che i reiterati ingressi in ritardo e le reiterate uscite anticipate, oltre che conteggiati quali assenze, saranno presi in considerazione dal Consiglio di classe per la valutazione del comportamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Marianna Stefania Ladisi
Documento firmato digitalmente